



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 369/2019	del 19-12-2019
--------------------	-----------------------

OGGETTO	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO "AGROECOSISTEMI: DALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE ALLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI". IMPEGNO DELLA SPESA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
----------------	--

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta al protocollo dell'Ente il 20/02/2019 al n. 983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 144/2011 del 22/06/2011 con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento dei servizi per la realizzazione del progetto "Agroecosistemi dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni" sulla base di un progetto predisposto dagli uffici ed articolato in azioni di monitoraggio, realizzazione di cicli di escursioni ed attività di animazione del progetto. L'obiettivo era definire i parametri e le condizioni necessarie per individuare quella che potremmo definire "un'azienda ideale" ossia un'azienda che, attraverso le strategie di gestione, riuscisse a migliorare la performance produttiva e, nel contempo, contribuisse alla salvaguardia delle risorse naturali del territorio. A tale proposito fu messo a punto un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione della geodiversità e della biodiversità nel Parco a livello delle aziende agro-zootecniche coinvolte, attraverso un sistema di valutazione basato su indicatori sintetici che offrissero risultati utili e confrontabili;

CONSIDERATO che in attuazione del progetto è stato individuato un "campione" di aziende tra tutte quelle che operano all'interno dell'area del Parco, tra queste una preminenza per quelle che avevano aderito alle "Convenzioni per la corretta Gestione Ambientale del Territorio Annata Agraria

2010/2011" e, al fine di gestire le informazioni è stata predisposta una "scheda di rilevazione" che serviva a raccogliere tutte le notizie utili alla valutazione dell'azienda;

RILEVATO che la prosecuzione del progetto si rende necessaria non solo per l'utilizzo degli indicatori ma soprattutto per definire un adeguato sistema di valutazione e misurazione dei risultati. Attraverso la realizzazione di un software open-source DEXi-Sostenibilità aziende Parco Alta Murgia che:

- 1. consenta l'inserimento di indicatori e la loro modalità di valutazione in modo complessivo, cioè, l'aggregazione di indicatori in indici e l'applicazione di pesi per questi indicatori ed indici.
- 2. Realizzi un modello di aggregazione multicriteriale che fornisca l'impostazione concettuale e il valore dei pesi da inserire in DEXi.
- 3. Attribuisca a ciascuna delle dimensioni di sostenibilità, dei sistemi individuati e delle funzioni ecosistemiche nonché, a ciascun indicatore, dei pesi.
- 4. Valuti in termini di efficacia/efficienza l'eventuale intervento di sostegno convenzionale sulla scorta di appositi indicatori.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9/2019 dell'11/01/2019 con la quale è stato approvato un progetto per il completamento dello studio ricerca azione *AGRO-ECO-SISTEMA*;

CONSIDERATO che per lo studio "Agroecosistemi, dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni", la società Agristudio S.r.l., affidataria del servizio in seguito a procedura di gara espletata dall'Ente, si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze;

CONSIDERATO che la deliberazione C.D. n.9/2019 sopra specificata è stata trasmessa al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze per valutare il completamento dello studio "Agroecosistemi, dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni", unitamente alla delibera del Consiglio Direttivo n.64/2019 Direttiva Ministro Biodiversità 2019 e Gestione ZSC: proposte progettuali nelle quale sono previste appositi accordi con le aziende del territorio per l'applicazione delle misure di conservazione e gestione delle Zone Speciali di Conservazione ;

DATO ATTO che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze ha dichiarato la propria disponibilità e l'interesse a realizzare la seconda parte del progetto con il cofinanziamento delle attività al 50% del budget complessivo (€ 30.000,69), con oneri a carico dell'Ente a titolo di rimborso delle spese sostenute e rendicontate dal Dipartimento come di seguito specificate:

	Costi a carico di DAGRI	Costi rimborsati da Parco Alta Murgia
Coordinamento e direzione scientifica	5.589,87 €	
spese per competenze e rilevazioni presso le aziende		5.865,84 €
rilievi ed elaborazioni per mappe dei servizi ecosistemici	7.739,82 €	5.411,42 €
Spese missioni	1.371,00 €	2.200,00 €
Spese correnti	300,00 €	1.522,74 €

TOTALI	15.000,69 €	15.000,00 €	30.000,69
--------	-------------	-------------	-----------

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per avvalersi della collaborazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze per il completamento del progetto "Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni", in quanto procedura esclusa dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di impegnare in favore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze la spesa di € 15.000,00 sul CAP 4730 "spese per indagini studi e rilevazioni";

RITENUTO di formalizzare l'accordo di collaborazione secondo lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di avvalersi della collaborazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze per il completamento del progetto "Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni", mediante sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- 4) Di impegnare la spesa relativa alla quota di cofinanziamento a carico dell'Ente, pari ad € 15.000,00 CAP 4730 "spese per indagini studi e rilevazioni".
- 5) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

**IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

CONVENZIONE A COMPLETAMENTO DELLO STUDIO RICERCA AZIONE AGRO-ECO-SISTEMA "AGROECOSISTEMI, DALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE ALLA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

TRA

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'università degli Studi di Firenze, di seguito denominato DAGRI, nella persona del Direttore Prof. Simone Orlandini, domiciliato per la carica presso DAGRI, Piazzale delle Cascine, n.18 CAP 50144 Firenze - P.IVA/Cod. Fisc. 01279680480

E

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA d'ora in poi denominato "Ente Parco", P.I....., con sede legale....., tel, fax--, emailnella persona delnato ail, in qualità di direttore dell'Ente

Premesso che

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- L'Ente Parco con Delibera n. 9/2019 approvava un progetto per la individuazione degli indicatori di riferimento, ma soprattutto per la definizione di procedure funzionali ad esprimere una valutazione di sostenibilità a ciascun livello di gestione dell'agroecosistema aziendale per un possibile convenzionamento, a completamento dello studio ricerca azione AGRO-ECO-SISTEMA;
- Lo studio "Agroecosistemi, dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni", condotto dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze, prevedeva di applicare indicatori raggruppati in quattro dimensioni di sostenibilità (fisica, ecologica, produttivo-economica e socio-culturale) ;
- Di fatto tra le parti non attuate nelle precedenti convenzioni, non solo l'utilizzo degli indicatori ma soprattutto un adeguato sistema di valutazione e misurazione dei risultati pure, previsto nel progetto Agroecosistemi e rimasto inattuato. Tale previsione riguardava la realizzazione di un software open-source DEXi-Sostenibilità aziende Parco Alta Murgia che:
 - 1. avrebbe permesso l'inserimento di indicatori e la loro modalità di valutazione in modo complessivo, cioè, l'aggregazione di indicatori in indici e l'applicazione di pesi per questi indicatori ed indici.
 - 2. modello di aggregazione multicriteriale che avrebbe fornito l'impostazione concettuale e il valore dei pesi da inserire in DEXi.
 - 3. Attribuzione a ciascuna delle dimensioni di sostenibilità, dei sistemi individuati ed alle funzioni ecosistemiche, nonché a ciascun indicatore, dei pesi secondo quanto proposto da Paracchini et al., 2011.
 - 4. Valutare in termini di efficacia/efficienza l'eventuale intervento di sostegno convenzionale sulla scorta di appositi indicatori.
- Il modello è anche gerarchico nel senso che l'impostazione di calcolo ci permette di valutare le funzioni eco-sistemiche. (mappe dei servizi ecosistemiche) a partire dagli indicatori, si ripete ugualmente a livelli di aggregazione superiori: da funzioni eco-sistemiche a sistemi, da sistemi a dimensioni di sostenibilità e dalle dimensioni ad un valore globale di sostenibilità. E' così possibile esprimere una valutazione di sostenibilità a ciascun livello di gestione dell'agroecosistema aziendale. La metodologia di valutazione della sostenibilità di un agro-ecosistema è stata applicata ad un ristretto campione di aziende agricole (5) che sono collocate all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ed è necessario il suo ampliamento per una maggiore confrontabilità ed efficacia dell'applicazione del sistema.
- Con nota n. del il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze ha confermato tale ipotesi, e al fine di una maggiore efficacia/efficienza dello studio previsto e non completato in continuità con

l'azione amministrativa come indicato anche in apposita deliberazione ANAC, con previsione di contributo e partecipazione nell'ambito di quanto previsto ai sensi dell'art.15 della legge 241/90;

- il Consiglio del DAGRI ha, sulla base di tutto quanto sopra, approvato nella seduta di consiglio del 10/12/2019 la stipula un accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 nell'ambito del progetto approvato dall'Ente Parco con Delibera n. 9/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (oggetto della convenzione)

Con la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90,le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione scientifica e tecnologica su specifiche linee di ricerca dirette a completare lo studio come in premessa descritto "Agroecosistemi, dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni" di cui alla Delibera dell'Ente Parco n.9/2019 e delle previsioni degli accordi con le aziende del territorio per l'applicazione delle misure di conservazione e gestione della Zone Speciali di Conservazione di cui alla Delibera n.64/2019 che allegate al presente accordo ne forma parte integrante e sostanziale. In particolare le parti si impegnano a svolgere presso la propria struttura tutte le attività funzionali al regolare svolgimento di tale collaborazione e allo sviluppo del predetto studio ricerca-azione, nonché a mettere a le rispettive strutture di conoscenza ed in particolare:

Il DAGRI garantirà un supporto tecnico scientifico in tutte le fasi del progetto con le adeguate competenze e le strutture operative universitarie.

L'Ente Parco ogni cooperazione con il proprio personale tecnico e gli Uffici competenti per la rilevazione in campo da definirsi in separata disposizione operativa, garantendo l'effettuazione di ulteriori aggiornamenti allo studio nell'ambito della collaborazione in oggetto.

Art. 2 (Oneri finanziari o rimborsi spese)

L'oggetto dell'accordo è strettamente connesso con le attività istituzionali di ricerca svolte dalla Università di Firenze-Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) e il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972.

In relazione alla esecuzione delle al presente accordo, con particolare riferimento ai quattro punti in premessa e alla definizione del modello multicriteriale dei pesi da inserire nel DEXi da sviluppare nell'ambito dello studio come in premessa descritto "Agroecosistemi, dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni" di cui alla Delibera dell'Ente Parco n.9/2019 e delle previsioni degli accordi con le aziende del territorio per l'applicazione delle misure di conservazione e gestione della Zone Speciali di Conservazione di cui alla Delibera n.64/2019, oltre alle mappe dei servizi ecosistemici del parco .

Per le attività di cui all'art. 1 del presente accordo, il Parco dell'Alta Murgia riconoscerà al DAGRI, a titolo di ristoro di parte dei costi sostenuti, un importo massimo di 15.000,00 € (fuori campo di applicazione IVA).

I rimborsi al DAGRI saranno eseguiti tramite accreditamento sul conto corrente presso Contabilità speciale: intestato, specificando la causale, da corrispondere con le seguenti modalità:

Euro 7.500,00 (*settemilacinquecento euro*) rimborso spese al primo rendiconto dopo tre mesi;

Euro 7.500,00 (*settemilacinquecento euro*) rimborso spese al secondo rendiconto successivi tre mesi;

sulla scorta di presentazione di relazione tecnica e certificazione di regolare esecuzione degli Uffici del Parco.

Il DAGRI si impegna a rispettare, a pena di nullità della presente convenzione attuativa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabile.

Art. 3 (strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione dalle Parti)

Per le attività oggetto della presente Convenzione il Dipartimento e l'Ente Parco si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, le strutture, le attrezzature e le conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

Art. 4 (responsabili scientifici)

Il responsabile scientifico per l'Ente Parco è il Prof. Domenico Nicoletti nella qualità di direttore del Parco

Il responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Gaio Cesare Pacini

Le Parti delegano ai rispettivi responsabili, nell'ambito di quanto stipulato, le decisioni operative necessarie per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 5

(regime dei risultati della collaborazione e proprietà intellettuale)

Salvo diverso accordo tra le Parti, i diritti sui risultati delle ricerche svolte dal Dipartimento e dall'Ente Parco, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, sono di titolarità delle due parti.

Art. 6 (durata della convezione)

La presente Convenzione ha la durata di (sei) mesi a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per un ulteriore (sei) mesi previa accordo scritto tra le Parti.

Art. 7 (copertura assicurativa)

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione. L'Ente Parco garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 8 (sicurezza nei luoghi di lavoro)

I datori di lavoro del DAGRI e dell'Ente Parco, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegnano a garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto della presente Convenzione, e a tal fine si impegnano a cooperare ed a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Ciascuna Parte è responsabile dell'attuazione, nei propri luoghi di lavoro, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In caso di accesso di personale di una Parte presso i locali dell'altra Parte, la Parte ospitante sarà responsabile della informazione dei lavoratori della Parte ospitata sui rischi presenti, sulle norme comportamentali da rispettare e sulle procedure di emergenza. I lavoratori della Parte ospitata saranno obbligati al pieno rispetto delle suddette norme di comportamento e regole di sicurezza.

Art. 9 (risoluzione)

Qualora l'Ente Parco venga a trovarsi nella impossibilità di effettuare le attività di cui all'art. 1, comma 2, l'accordo tra le Parti, limitatamente a tali prestazioni, si intenderà automaticamente risolto, senza pregiudicare la collaborazione scientifica oggetto della presente Convenzione.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Ente Parco dovrà darne tempestiva comunicazione al Dipartimento il quale potrà corrispondere all'Ente Parco l'importo relativo al lavoro svolto, sempre che a quest'ultimo, a giudizio del Dipartimento, sia riconosciuta un'utilità tecnicamente apprezzabile, relativamente agli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 10 (trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 11 (controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione. In caso contrario sarà competente il Foro giudiziario di Firenze.

Art. 12 (registrazione e spese)

La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi della tabella allegata al DPR n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II - allegata al DPR 131/86.

Articolo 13

(Modalità di firma e oneri di bollo)

Il presente accordo attuativo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti. Gli oneri di bollo saranno assolti in modo virtuale a cura del DAGRI, titolare dell'autorizzazione Ministeriale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data _____

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali
Università degli Studi di Firenze
Il Direttore
(Prof. Simone Orlandini)

Ente Parco

Il Direttore
(Dr.....)
